

VERBALE DI ACCORDO

Addì 12 ottobre 2006 presso la sede della Super Rifle S.p.a. si sono incontrati:

- la SUPER RIFLE S.p.A. nella persona del Sig. Massimo Lucherini su espressa delega del legale rappresentante Dott. Sandro Fratini assistito dalla D.ssa Paola Fabbrini dell'Associazione degli Industriali della provincia di Firenze.
- la R.S.U. dell'Azienda, nella persona dei Sigg. Cosetta Demetri, Barbara Boschi, Daniele Maiani, Mery Miniati, Nicola Battistini, Crescioli Mauro assistita dai Sigg. Piero Sarti e Silvia Mozzorrecchi della FILTEA/CGIL e Marcello Brilli della FEMCA/CISL.

PREMESSO CHE

- l'Azienda per il tramite dell'Assindustria di Firenze, con lettera del 29/08/2006 ha aperto una procedura ex artt. 4 e 24 della l. 223/91 per la messa in mobilità di n. 30 lavoratori;
- L'apertura di detta procedura è stata determinata, dalla necessità di procedere ad una razionalizzazione dell'organizzazione complessiva dell'attività. Tale necessità è determinata dall'esigenza di adeguare l'assetto aziendale in funzione delle nuove dinamiche di mercato e dalla consistente flessione del fatturato diminuito del 38% rispetto al 2003. Tale criticità è continuata anche negli anni successivi. Al tale fine la direzione aziendale ha predisposto un piano industriale strategico operativo per il rilancio dei marchi commerciali e per il recupero di maggiori quote di mercato.
- Il programma strategico operativo, finalizzato al rilancio dell'Azienda e all'incremento dei volumi di fatturato, è stato presentato ed illustrato alle RSU e alle OO.SS.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti concordano quanto segue:

1. le premesse sono parte integrante del presente accordo dandosi reciprocamente atto le Parti di aver esaurito la fase informativa e contraddittorio preliminare richiesto dagli artt. 4 e 5 della l. 223/91;
2. la SUPER RIFLE S.p.A., nella convinzione della valenza positiva del piano industriale predisposto e delle verosimili opportunità che dall'attuazione dello stesso possono determinarsi, accetta di ridurre il numero dei lavoratori da collocare in mobilità e pertanto l'Azienda ha facoltà di collocare in mobilità complessivamente n. 25 lavoratori.

Ai sensi dell'art.8 della Legge 236/93 l'Azienda potrà esercitare tale facoltà entro il 31.10.2007.

3. Nell'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità viene concordato di attenersi, fermo restando le esigenze tecnico organizzative, ai criteri di scelta di cui all'art. 5 della l. 223/91 e, in deroga agli stessi, di dare precedenza a quello della volontarietà subordinata, comunque all'accettazione da parte dell'Azienda al fine di salvaguardare le esigenze tecnico produttive necessarie per il rilancio dei marchi ed in particolare del marchio RIFLE e dare concreta attuazione al piano industriale.
4. La SUPER RIFLE S.p.A., a conferma della positiva valenza che attribuisce al piano industriale e fiducia nel raggiungimento degli obiettivi previsti, si impegna in caso di necessità di assunzioni anche a tempo determinato, a privilegiare, compatibilmente alle esigenze tecnico organizzative e produttive, i lavoratori collocati in mobilità che manifesteranno la propria disponibilità aderendo formalmente al programma di collegamento prospettico legato al piano industriale al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale di cui al successivo punto 6.
5. SUPER RIFLE S.p.A. si impegna a definire programmi individuali con i lavoratori, di cui al punto precedente, che manifesteranno la propria volontà a mantenere con l'Azienda un collegamento prospettico e, quindi, si rendano disponibili, nei momenti di intensificazione dell'attività, ad essere, periodicamente riassunti con contratto a tempo determinato. La puntuale realizzazione dei programmi individuali, nella previsione di un positivo raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano industriale, dovrebbero consentire ai lavoratori di avere periodi lavorativi nel corso della mobilità tali da ampliare la stessa nei termini massimi consentiti dalle disposizioni legislative vigenti.
6. SUPER RIFLE S.p.A., a fronte della definizione di percorsi paralleli, e nel contempo alternativi, si rende disponibile a riconoscere ai lavoratori posti in mobilità che si sono resi disponibili ad aderire alla proposta di collocazione in mobilità e/o sottoscriveranno, ai sensi dell'art.411 del c.p.c., un verbale individuale di accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro e dunque di rinuncia all'impugnativa del licenziamento, un importo, a titolo di incentivo all'esodo, di cui alla Legge 291/98, e di transazione in punto di risoluzione del rapporto di lavoro ex art.4 lettera b Decreto Legislativo n.314/97, così diversificato:
- a) Lavoratori full-time che non aderiscono al programma di collegamento prospettico € 9.000,00 lordi.
Per i lavoratori part-time l'importo si intende proporzionalmente ridotto in relazione all'orario indicato nella lettera di assunzione e/o trasformazione da full-time a part-time.
 - b) Lavoratori full-time che aderiscono al programma di collegamento prospettico € 4.000,00 lordi.

CP
SA
SA

9

CM
SA

BN

A questi lavoratori sarà, inoltre, riconosciuto, allo stesso titolo di incentivo all'esodo, un ulteriore importo aggiuntivo diversificato in relazione al periodo di mobilità previsto:

- lavoratori full-time con un anno di mobilità € 7.800,00 lordi
- lavoratori full-time con due anni di mobilità € 15.600,00 lordi
- lavoratori full-time con tre anni di mobilità € 23.400,00 lordi

Per i lavoratori part-time gli importi si intendono proporzionalmente ridotti in relazione all'orario indicato nella lettera di assunzione e/o trasformazione del rapporto da full-time a part-time.

I suddetti importi saranno ridotti di € 150,00 lordi per ogni settimana prestata in Super Riffe e/o in altre aziende e/o richieste dall'Azienda e non prestate, per qualunque motivo dal lavoratore.

L'importo determinato, detratto le settimane lavorate e/o non prestate per qualsiasi motivo dal lavoratore, sarà corrisposto ai lavoratori, di cui al punto 4 ^{del punto 5} del presente accordo, dopo la riscossione dell'ultimo mese di mobilità. Nulla è dovuto ai lavoratori che abbiano aderito al piano prospettico e che in seguito si collochino a tempo indeterminato in altre aziende o decidano di intraprendere attività in proprio, richiedendo il corrispettivo dell'indennità di mobilità in una unica soluzione all'Inps.

Per i lavoratori che matureranno i requisiti per la pensione nel corso della mobilità ed abbiano lavorato nel periodo di mobilità precedente al conseguimento del diritto alla quiescenza, non sarà riconosciuto alcun importo aggiuntivo.


7. Al lavoratore posto in mobilità le competenze maturate quali ratei, indennità sostitutiva del preavviso e TFR saranno corrisposti nei termini di legge. L'incentivo all'esodo sarà corrisposto:

- per il lavoratori punto 5 lettera a) contestualmente alla firma del verbale di conciliazione;
- per il lavoratori punto 5 lettera b) € 4.000,00 lordi contestualmente alla firma del verbale di conciliazione e l'importo aggiuntivo come determinato al punto 6 del presente accordo dopo la riscossione dell'ultimo mese di mobilità.


Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo in sede sindacale le parti si danno reciprocamente atto che la procedura di cui agli artt. 4 e 24 dell Legge 223/91 è stata espletata ed esaurita.

Letto, confermato e sottoscritto


p. AZIENDA



p. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
DI FIRENZE



p. R.S.U.



eliti d.
Boschi
Bot. M. de
Cresci M. de
p. OO.SS.LL.
S. L. M.
S. L. M.
S. L. M.